

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

3 febbraio 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/120 della Commissione, del 2 febbraio 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2021/121 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'emendamento 28 dell'allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale** 6

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/120 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2021

che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) Il 31 dicembre 2018 la società Avena Nordic Grain Oy («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione, quale nuovo alimento, della polvere di semi parzialmente disoleati delle cultivar «doppio zero» (00) di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.). Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) in barrette ai cereali, muesli e analoghi mix di cereali per la prima colazione, prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione, snack diversi da patatine e simili, pane nero senza glutine, pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali, pane e panini multicereali, prodotti sostitutivi della carne e polpette di carne.
- (4) Inoltre, poiché la frazione proteica della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) è simile a quella della proteina di semi di colza autorizzata come nuovo alimento con decisione di esecuzione della Commissione 2014/424/UE ⁽³⁾, per la quale l'Autorità europea della sicurezza alimentare

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/424/UE della Commissione, del 1° luglio 2014, che autorizza l'immissione sul mercato della proteina di semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 3.7.2014, pag. 27).

(«l'Autorità») aveva concluso ⁽⁴⁾ che non si poteva escludere il rischio di sensibilizzazione e che era probabile che potesse provocare reazioni allergiche in persone allergiche alla senape, il richiedente ha proposto che l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) sia tale da permettere alle persone allergiche alla senape di evitare il consumo di tali alimenti.

- (5) Il 31 dicembre 2018 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per uno studio clinico sperimentale di intervento, randomizzato, in doppio cieco, con gruppo di controllo parallelo, di quattro settimane, sull'uomo, per valutare la sicurezza e la tollerabilità del nuovo alimento in consumatori sani ⁽⁵⁾.
- (6) Il 19 giugno 2019 la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare una valutazione della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) quale nuovo alimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 30 giugno 2020 l'Autorità ha adottato il parere scientifico «Safety of rapeseed powder from *Brassica rapa* L. and *Brassica napus* L. as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» ⁽⁶⁾ conformemente alle prescrizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) è sicura alle condizioni d'uso proposte. Tuttavia essa ha anche concluso che la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) può provocare reazioni allergiche in persone allergiche alla senape. Il parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) è conforme alle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, quando è utilizzata in barrette ai cereali, muesli e analoghi mix di cereali per la prima colazione, prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione, snack diversi da patatine e simili, pane nero senza glutine, pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali, pane e panini multicereali, prodotti sostitutivi della carne e polpette di carne, a condizione che l'etichetta dei prodotti che la contengono sia tale da permettere alle persone allergiche alla senape di evitare il consumo di tali alimenti.
- (9) Il parere dell'Autorità e i dati relativi alla composizione e alle specifiche presentati dal richiedente forniscono inoltre motivi sufficienti per includere i carboidrati totali nelle specifiche del nuovo alimento in quanto l'inclusione di tale importante componente nutrizionale completerà la tabella dei valori nutrizionali del nuovo alimento.
- (10) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha ritenuto che avrebbe potuto trarre le proprie conclusioni sulla sicurezza della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) alle condizioni d'uso proposte senza i dati per i quali il richiedente ha rivendicato la proprietà industriale (lo studio clinico sperimentale di intervento, randomizzato, in doppio cieco, con gruppo di controllo parallelo, di quattro settimane, sull'uomo, per valutare la sicurezza e la tollerabilità del nuovo alimento in consumatori sani).
- (11) La Commissione ritiene che le condizioni stabilite all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non siano soddisfatte e che pertanto la tutela richiesta dei dati di proprietà industriale inclusi nella domanda non possa essere concessa. È pertanto opportuno che l'autorizzazione della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.) quale nuovo alimento e la sua iscrizione nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati contengano solo le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013; 11(10):3420.

⁽⁵⁾ Medfiles Ltd, 2018 (non pubblicato).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2020; 18(7):6197.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.), come specificata nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (<i>Brassica rapa</i> L.) e di colza (<i>Brassica napus</i> L.)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza". I prodotti alimentari che contengono "polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (<i>Brassica rapa</i> L.) e di colza (<i>Brassica napus</i> L.)", recano l'indicazione secondo cui questo ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Tale indicazione figurano accanto all'elenco degli ingredienti. »	
	Barrette ai cereali misti	20 g/100 g		
	Muesli e cereali analoghi per la prima colazione	20 g/100 g		
	Prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione	20 g/100 g		
	Snack (escluse le patatine)	15 g/100 g		
	Pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali (quali semi, uva passa, erbe aromatiche)	7 g/100 g		
	Pane nero recante dicitura sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione	7 g/100 g		
	Pane e panini multicereali	7 g/100 g		
	Prodotti sostitutivi della carne	10 g/100 g		
	Polpette di carne	10 g/100 g		

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>«Polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (<i>Brassica rapa</i> L.) e di colza (<i>Brassica napus</i> L.)</p>	<p>Definizione: polvere ottenuta dai semi parzialmente disoleati delle cultivar «doppio zero» (00) di rapa (<i>Brassica rapa</i> L.) e colza (<i>Brassica napus</i> L.) non geneticamente modificate, mediante una serie di fasi di lavorazione atte a ridurre i glucosinolati e i fitati.</p> <p>Fonte: semi di rapa (<i>Brassica rapa</i> L.) e di colza (<i>Brassica napus</i> L.)</p> <p>Caratteristiche/composizione Proteina (N x 6,25): 33,0 - 43,0 % Lipidi: 14,0 - 22,0 % Carboidrati totali (*): 33,0 - 40,0 % Fibre totali (**): 33,0 - 43,0 % Umidità: < 7,0 % Ceneri: 2,0 - 5,0 % Glucosinolati totali: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg) Fitato: < 1,5 % Indice di perossido (sul peso del nuovo alimento): ≤ 3,0 meq O₂/kg</p> <p>Metalli pesanti Piombo: < 0,2 mg/kg Arsenico (inorganico): < 0,2 mg/kg Cadmio: < 0,2 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Alluminio: < 35,0 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio in piastra totale (30 °C): < 5 000 CFU/g Enterobatteriacee: < 10 CFU/g Salmonella sp.: negativo/25 g Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Bacillus cereus: < 100 CFU/g</p> <p>(*) Per differenza: 100 % - [proteina % + umidità % + lipidi % + ceneri %] (**) AOAC 2011.25 (gravimetria enzimatica) CFU: unità formanti colonie, AOAC Association of Official Agricultural Chemists ».</p>

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/121 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'emendamento 28 dell'allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa all'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che intende disciplinare il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO.
- (3) Ai sensi dell'articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO deve adottare standard internazionali e pratiche raccomandate («SARP»).
- (4) Il 21 dicembre 2017, con la risoluzione 2396 (2017) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha deciso che gli Stati membri dell'ONU devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con i SARP dell'ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR») e di garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi.
- (5) La risoluzione UNSCR 2396 (2017) ha inoltre esortato l'ICAO a collaborare con gli Stati contraenti per stabilire uno standard per la raccolta, l'utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR.
- (6) I SARP sui dati PNR figurano nell'allegato 9, capo 9, parte D, della convenzione di Chicago. Tali SARP sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell'ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR.
- (7) Il 23 giugno 2020 il Consiglio dell'ICAO ha adottato l'emendamento 28 dell'annesso 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago che stabilisce una nuova serie di SARP per gli Stati contraenti al fine di sviluppare la loro capacità di raccogliere, utilizzare, trattare e proteggere i dati PNR per i voli da e per il loro territorio («emendamento 28»), con il sostegno di un adeguato quadro giuridico e amministrativo.
- (8) Conformemente all'articolo 90 della convenzione di Chicago, a meno che la maggioranza degli Stati contraenti notifichi la propria disapprovazione, l'emendamento 28 entra in vigore tre mesi dopo il termine concesso per la registrazione di tale rigetto.

- (9) Conformemente all'articolo 38 della convenzione di Chicago uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto agli standard o alle procedure internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard internazionali o alle procedure modificate, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve notificare immediatamente all'ICAO le differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale. La notifica di tali differenze incide sugli effetti giuridici degli standard adottati dall'ICAO. La posizione dell'Unione in materia deve pertanto essere stabilita conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (10) L'emendamento 28 è stato notificato agli Stati contraenti con lettera agli Stati EC 6/3-20/71. Secondo tale lettera, sia eventuali differenze sia la conformità all'emendamento 28 devono essere notificate entro il 30 gennaio 2021.
- (11) L'Unione ha adottato norme comuni sui dati PNR nella direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il cui ambito di applicazione coincide in misura significativa con quello dei SARP riveduti dall'emendamento 28. La direttiva (UE) 2016/681 comprende, in particolare, una serie completa di norme per salvaguardare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto del trasferimento di dati PNR dai vettori aerei agli Stati membri e del loro trattamento a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
- (12) L'Unione ha inoltre adottato atti legislativi in materia di protezione dei dati personali, vale a dire il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, applicabili al trattamento dei dati PNR da parte dei vettori aerei e di altri operatori privati e da parte delle autorità competenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese ai fini della salvaguardia da minacce alla sicurezza pubblica o la loro prevenzione.
- (13) Inoltre, sono attualmente in vigore due accordi internazionali sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR tra l'Unione e due paesi terzi, vale a dire Australia ⁽⁴⁾ e Stati Uniti ⁽⁵⁾. Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso il parere 1/15 sul previsto accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e trattamento dei dati PNR, firmato il 25 giugno 2014 ⁽⁶⁾ («parere 1/15»).
- (14) Gli aspetti relativi ai dati PNR di cui all'allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago, riveduti dall'emendamento 28, riguardano un settore per il quale l'Unione ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto l'emendamento 28 può incidere su norme comuni in materia di protezione e trattamento dei dati PNR.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁴⁾ Accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4).

⁽⁵⁾ Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 5).

⁽⁶⁾ Parere 1/15 della corte (Grande sezione) del 26 luglio 2017, ECLI UE:C:2017:592.

- (15) Di conseguenza la posizione dell'Unione in materia, ai fini della preparazione dell'emendamento 28, è stata adottata conformemente alla decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio ⁽⁷⁾. Tale posizione rispecchia i requisiti del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e di trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi, a norma del regolamento (UE) 2016/679, e delle direttive (UE) 2016/680 e (UE) 2016/681, nonché i requisiti derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nel parere 1/15.
- (16) I SARP, quali riveduti dall'emendamento 28, seguono ampiamente le linee espresse nella posizione dell'Unione sancita dalla decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio e stabiliscono garanzie ambiziose in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, la vigilanza da parte di un'autorità indipendente, il trattamento dei dati sensibili, il trattamento automatizzato dei dati PNR e la non discriminazione, le finalità per le quali i dati PNR possono essere trattati, la conservazione, l'uso, la divulgazione e l'ulteriore trasferimento dei dati PNR.
- (17) Pertanto, dato che l'emendamento 28 consentirebbe di compiere progressi significativi a livello internazionale per quanto riguarda le norme per la protezione dei dati PNR, gli Stati membri dell'Unione non hanno notificato alcuna disapprovazione ai sensi dell'articolo 90 della convenzione di Chicago.
- (18) Tuttavia, gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di trasferimento e trattamento dei dati PNR sono più rigorosi rispetto ai SARP riveduti dall'emendamento 28.
- (19) Lo standard 9.34(a) figurante all'emendamento 28 impone agli Stati contraenti di non ostacolare o impedire il trasferimento dei dati PNR verso un altro Stato contraente che rispetta i SARP. Ai sensi dello standard 9.34(b) figurante all'emendamento 28, gli Stati contraenti conservano la facoltà di mantenere o introdurre livelli di protezione più elevati conformemente al loro quadro giuridico e amministrativo nazionale e di concludere accordi supplementari con altri Stati contraenti al fine di stabilire disposizioni più dettagliate relative al trasferimento dei dati PNR. Dal punto di vista dell'Unione e dei suoi Stati membri, tuttavia, l'attuale formulazione dello standard 9.34 non è sufficientemente chiara in termini giuridici da garantire che agli Stati membri non sia preclusa la possibilità di imporre tali requisiti più rigorosi.
- (20) In tali circostanze, al fine di garantire la conformità al diritto dell'Unione e ai SARP, gli Stati membri dovrebbero, in risposta alla lettera di Stato CE 6/3-20/71, notificare ufficialmente una differenza ai sensi dell'articolo 38 della convenzione di Chicago. Tale differenza dovrebbe essere limitata allo standard 9.34 dell'allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago quale rivisto dall'emendamento 28.
- (21) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione.
- (22) È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa dagli Stati membri.
- (23) L'Irlanda è vincolata dalla direttiva (UE) 2016/681 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell'allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 117).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati EC 6/3-20/71, emessa dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale il 17 luglio 2020 ⁽⁸⁾, è espressa dagli Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

⁽⁸⁾ Cfr. documento ST 5457/21 su <http://register.consilium.europa.eu>

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT